



**COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento Giuridico, in armonia con le norme dello Stato e della Regione Siciliana, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.

Art. 2- Oggetto e applicazione

Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:

- a) qualità dell'ambiente e decoro urbano;
- b) quiete pubblica e privata;
- c) tutela degli animali;
- d) esercizi pubblici;
- e) occupazione di aree e spazi pubblici;
- f) beni comuni pubblicitari.

Art. 3 – Definizioni

1. E' considerato bene comune tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo pubblico; quello privato gravato da servitù di uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge; le vie private aperte al pubblico passaggio; le aree di proprietà privata non recintate;
 - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane monumentali;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto il cui decoro debba essere salvaguardato;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusione alcuna;

- ↓
↑
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.
 4. L'utilizzazione dei beni comuni di cui al punto precedente è subordinata a preventiva autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, necessiti preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Ente.
2. L'istanza deve essere corredata da documentazione che, in relazione al bene si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, o in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta idonea ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'istanza per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di previsto rilascio. Qualora lo ritenga necessario e per una sola volta nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione integrativa nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento scritto debitamente motivato.
5. Il Responsabile del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
6. Le concessioni ed autorizzazioni devono essere tenute a disposizione nei luoghi in esse indicate e per il tempo della loro durata. Esse dovranno essere esibite ai Funzionari, Ufficiali, Ispettori ed Agenti del corpo della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia che ne facciano richiesta e, in caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne duplicato presentando all'Ufficio comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.
- ~~7. le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.~~

Art. 5 - Vigilanza

1. Spetta alla Polizia Municipale il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
3. Gli Agenti, gli Ispettori e gli Ufficiali di Polizia Municipale, nonché gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi dalla privata dimora, a rilievi segnalatoci descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento delle violazioni ed alla individuazione dei responsabili.

TITOLO II - QUALITA' DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A tutela della sicurezza e del decoro dei luoghi è vietato:
 - a) manomettere o alterare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, fatti salvi gli interventi di manutenzione indispensabili al loro mantenimento, seguiti con l'autorizzazione e il controllo del Comando vigili;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati rivolte sulla pubblica via;
 - c) manomettere, imbrattare, rimuovere o danneggiare sedili, panchine, fontane, giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici o su proprietà private di modo che ne sia compromesso il decoro;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono costituire intralcio, disturbo, o pericolo per gli utenti;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 14 anni di età;
 - h) gettare sul suolo pubblico volantini, opuscoli, foglietti o simili;
 - i) lavare sul suolo pubblico o presso fontane pubbliche veicoli o altri oggetti che possono procurare pregiudizio per la nettezza e il decoro dell'abitato;
 - j) immergersi nelle fontane o gettarvi pietre, detriti e qualsiasi altra sostanza solida o liquida;
 - k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - l) riparare veicoli, tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre, metalli, e simili sui luoghi pubblici;
 - m) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - n) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

- p) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
 - q) lasciar vagare entro l'abitato animali da cortile, pecore, capre, equini, bovini e simili.
 - r) parcheggiare camper, roulotte, installare tende al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
 - s) collocare su finestre, balconi, terrazzi e simili, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - t) procedere ad innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni con quantità di acqua ritenuta eccessiva tale da provocarne la caduta sul suolo pubblico;
 - u) procedere alla battitura o pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie provocando la caduta di materiale sulla pubblica via.
 - v) Lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.
2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00,

Art. 7 - Pulizia dell'abitato

- 1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2. Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, è tenuto alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre e, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, appositi contenitori per il deposito dei rifiuti minuti.
- 4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli specifici esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 5. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 7. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 8 - Rifiuti


- 1. I rifiuti domestici devono essere conferiti, nei giorni e negli orari e con le modalità stabiliti dall'Autorità comunale

2. Qualora i rifiuti domestici vengano conferiti negli appositi contenitori collocati dalla società preposta al servizio e questi siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositarli all'esterno dei contenitori stessi.
3. E' vietato depositare carta e cartone da imballaggio, imballaggi in vetro, in plastica, in alluminio e ferro, legno di piccole dimensioni, nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati.
4. E' vietato depositare scarti vegetali (potature, alberi, ramaglie etc.), materiali ingombranti e beni durevoli (cucine, frigoriferi, lavatrici, materassi etc.), rottami di ferro, legno, componenti di auto in demolizione, inerti provenienti da scavi, demolizioni, ristrutturazioni, costruzioni, rifiuti urbani pericolosi (farmaci, batterie etc.), scarti di prodotti sanitari, animali e di macelleria, rifiuti sanitari pericolosi, sostanze liquide, materiali ancora accesi, nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e nelle campane della raccolta differenziata, sul suolo pubblico e/o privato, demaniale di tutto il territorio comunale.
5. E' vietato depositare carta e cartone da imballaggio nelle giornate di pioggia, nei giorni di domenica e altri giorni festivi.
6. La carta e il cartone da imballaggio, gli imballaggi in plastica, vetro, alluminio e ferro, devono essere depositati davanti le proprie abitazioni o attività economiche esclusivamente nelle giornate e negli orari stabiliti con ordinanza sindacale.
7. E' vietato spostare, dai luoghi ove sono stati collocati, i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
- 7 bis è vietato conferire i rifiuti urbani abbandonandoli penzolanti da muri e balconi della propria abitazione.
8. Le violazioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
9. Le violazioni del presente articolo di cui al comma 4, salve le disposizioni dell'art. 256 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ed il ripristino dei luoghi.

Art. 9 - Sgombero neve

1. Salvo diverse disposizioni emanata dall'Ente, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle pubbliche vie.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 10 - Addobbi e luminari



1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 20 novembre al 10 Gennaio di ogni anno, è consentita con elementi decorativi omogenei consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. Entro giorni 5 dal periodo di cui al comma 1, le installazioni debbono essere rimosse.
4. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.
6. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 11 - Bivacco ed accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
E' vietato inoltre:
 - a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
 - b) sdraiarsi o soggiornare nelle logge, ville, aree adibite a verde pubblico e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro, o recando intralcio e disturbo, o ostruendo le soglie degli ingressi;
2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

TITOLO III - TUTELA DELL'AMBIENTALE

Art. 12- Manutenzione e cura delle facciate degli edifici

1. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, le grondaie, gli androni e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta a pubblica vista.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere quando si evince un eventuale pericolo per l'incolumità dei terzi, al ripristino dell'intonaco ed alla tinteggiatura dei rispettivi fabbricati, sotto l'osservanza delle norme del vigente regolamento edilizio e le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o tinteggiatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

4. I proprietario sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e delle insegne.

5. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00

Art. 13 - Installazione di tende su facciate di edifici

1. E' vietato collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque visibili da esso, tende che ostacolino il pubblico passaggio o con colore e caratteristiche contrastanti tra loro.
2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
3. Le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere le lampade dell'illuminazione pubblica, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00

ART. 14 - Chiusura di strade pubbliche.

1. E' vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso del Comando di Polizia Municipale. Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli etc. si renda necessario la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza del Comando di Polizia Municipale. Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto. Qualora sussistono motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Comando di Polizia Municipale il quale valutata la necessità e urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comando di Polizia Municipale farà seguire, senza ritardo, l'atto amministrativo conseguente.

2. Salvo il fatto che non costituisca reato, la violazione del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00

Art. 15 - Segnalazione e ripari di opere in costruzione

1. Quando venga a intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, dovranno collocarsi nella strada adiacente, gli opportuni ripari e segnali. Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dei lavori. Le

impalcature e i ponteggi, oltre all'osservanza delle norme sulla sicurezza, dovranno essere opportunamente cintati con rete o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale o polvere sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito.

2 La violazione del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00

Art. 16 - Accensione di stoppie, fieno, paglia

1. E' vietato, fatte salve le norme del C.P., appiccare alle stoppie, fieno, paglia o altro materiale facilmente combustibile dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno.

2. E' vietato, inoltre, anche fuori dal periodo di cui al comma 1, dare fuoco alle stoppie, paglia, ed altro materiale facilmente combustibile ad una distanza inferiore ai 150 metri dall'abitato, dai boschi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile e quando viene acceso nei tempi e alla distanza consentiti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa degli abitati e delle proprietà altrui.

3. Tutti i proprietari di terreni incolti o, se coltivati, fortemente inerite, ricadenti nel territorio Comunale, sono obbligati a provvedere alla rimozione di erbe secche, arbusti, ed ogni altra possibile fonte di incendio.

In particolare occorre:

- Provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendi;
- Realizzare fasce di terreno spengni fuoco non inferiore a 5 m. lungo i confini delle strade, sentieri ed edifici.

4. La violazione del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00.


TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 17 - Divieti.

1. Nei parchi, nelle ville pubbliche, nelle aree adibite a verde pubblico e nelle aiuole regolarmente segnalate è vietato:

- a) procurare molestia alla fauna eventualmente ospitata;
- b) introdurre animali fatta salva la presenza di apposite aree a loro destinate;
- c) danneggiare la vegetazione;
- d) fare uso improprio di giochi, panche e strutture;
- e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- f) calpestare le aiuole;

2 La violazione del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.



Art. 18 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati sul fronte od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione, di veicoli e pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, gli orti e giardini privati all'interno dei centri abitati ed in particolare nei centri storici o a ridosso degli stessi, non devono, anche se incolti, essere tenuti in stato di abbandono; i proprietari degli orti o giardini, o chi per loro, devono provvedere alla loro manutenzione evitando l'accumulo di materiali di scarto e di rottami, la crescita di sterpaglie, rovi e simili.
4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli orti giardini privati prospicienti la pubblica via quando nel periodo estivo rappresentino pericolo di incendio e/o limitazione della visibilità nelle intrasezioni;
5. Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, sono tenuti ad eseguire i lavori necessari per la coltivazione dei campi evitando che il terreno rimosso, o altri materiali, vengano ad occupare le pertinenze delle strade, le cunette e i canali di scolo delle acque.
6. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 19 – Abitazioni private

1. Salve le disposizioni penali vigenti in materia, nelle abitazioni private è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni e arrecano disturbo ai vicini, non possono farsi funzionare prima delle 7.00 e dopo le 20.00 e tra le 13.00 e le 15.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Qualora sussista la necessità di produrre rumori per eseguire lavori altrimenti possibili, i lavori stessi non sono consentiti, se i rumori sono percepibili dai vicini, prima delle 7.00 e dopo le ore 20.00 e tra le 13.00 e le 15.00.

- 5 Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 20 - Lavoro notturno

- 1 Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20.00 e le ore 7.00, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00.
- 2 L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative in orario notturno è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3 La violazione del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 21 -- Esercizio di mestieri, arti ed industrie

- 1 Non è consentita l'attivazione di industrie, arti o mestieri rumorosi nei centri abitati.
- 2 Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
- 3 Nelle vicinanze di Scuole, Istituti di educazione, Chiese, Uffici pubblici ecc. È assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che recano disturbo.
- 4 Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
- 5 Salvo quanto disposto dal Codice Penale, ovvero dalle leggi speciali vigenti in materia, le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti.

1. I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili dei circoli privati ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni, rumori, apparecchi radio e televisivi di essere uditi all'esterno in modo tale da recare disturbo.
2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 23 - Strumenti musicali

1. Il soggetto che, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 8.00, qualora i suoni possano essere avvertiti da qualsiasi abitazione.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 24 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti. Chiunque usa tali dispositivi in edifici adibiti ad attività produttive e comunque non residenziali, deve esporre all'esterno una targhetta contenente i dati del Responsabile in grado di disattivare l'allarme.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 25 - Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e nelle piazze, specialmente da persone riunite in Gruppo, tanto di giorno tanto di notte, nonché le grida ed i suoni all'interno dei locali pubblici e simili che siano percepibili dall'esterno.
2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 26 - Uso dei cannoncini spaventapasseri

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per allontanare i volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni.
2. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e tra un'emissione e l'altra vi deve essere un intervallo di tempo di almeno 10 minuti qualora il rumore possa essere avvertito da qualsiasi abitazione.

- 3 Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 27 – Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori.

- 1 E' vietato da parte degli esercenti il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, esercenti altri mestieri girovaghi, usare apparecchi sonori per pubblicizzare i loro prodotti o la loro professione.
- 2 Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

TITOLO VI - ANIMALI

Art. 28 – Disposizioni riguardanti animali.

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici e randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo.
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.


Art. 29 - Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.
2. Il soggetto che detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00.

Art. 30 - Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private, che comportino maltrattamenti e sevizie.
2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 600,00.

Art. 31 - Disturbo da parte di animali

- 
1. Fatte salve le disposizioni del C.P., i proprietari o possessori di cani o di altri animali devono vigilare affinché questi non disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete dei vicini e non arrechino danni alle persone e alle cose.
 2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a mettere l'animale in condizione di non continuare a disturbare la quiete pubblica e privata.
 3. Nell'ipotesi che la diffida non venga rispettata, vengono applicate le disposizioni del C.P.
 4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 32 - Mantenimento dei cani

1. A garanzia della sicurezza delle persone e della circolazione stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni in spazi pubblici, di condurli a guinzaglio e sotto il loro stretto controllo.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico e quando ciò avviene, muniti di idonea attrezzatura, devono raccogliere le deiezioni e depositarli nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizione tali da non potere incudere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalare la presenza con cartelli ben visibili collocati all'esterno della proprietà.
5. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 33 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.
2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 34 - Divieto di ingresso di animali

1. E' vietato far accedere animali all'interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti, salvo quelli che accompagnano persone inabili.
2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 ed è

posta a carico del titolare dell'esercizio nonché della persona che ha in custodia l'animale.

Art. 35 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo, debbono essere dotati di servizi igienici costantemente agibili, in perfetta efficienza e pulizia, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. La violazione del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 36 - Insegne dei pubblici esercizi

1. Gli esercizi pubblici e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di insegna esterna di denominazione indicante in modo inequivocabile il tipo di attività esercitata.
2. Ai fini del Regolamento per insegna si intendono anche pannelli, targhe, o scritte applicate direttamente sul muro.
3. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contengono indicazioni dell'attività diverse da quelle riportate nell'autorizzazione devono, a cura dei titolari degli esercizi, essere adeguate, sostituite o modificate entro i successivi 60 giorni.
4. E' fatto divieto assoluto di indicare nell'insegna, tipologie di esercizio diverse da quelle riportate nell'autorizzazione o consentite dalla stessa.
5. La violazione del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 37 - Disposizioni sull'occupazione di suolo pubblico

1. E' vietato, a tutela dell'ambiente urbano, occupare il suolo nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico.
 - c) i canali, ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza, quiete pubblica e ornato pubblico. Qualora l'occupazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità deve essere vagliata anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata

o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. L'autorizzazione deve essere sempre negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.

5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e la durata in esse indicate.
7. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
8. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 38 – Manifestazioni


- 1 Chiunque promuova manifestazioni, per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli impianti elettrici ed alle modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2 L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi, ville pubbliche, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.
- 3 L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 4 Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
- 5 Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 39 – Spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente indicate e previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. L'area occupata deve essere restituita pulita, sgombera dai rifiuti di qualsiasi genere e senza danni.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 5000,00.

Art. 40 - Mestieri artistici

1. Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.
2. La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

- 
- 3 I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
 - 4 Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 41 - Elementi di arredo

1. I soggetti che esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, possono ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita convenzione fra l'ente ed il Concessionario.
3. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche ai privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici comunali.
5. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.


Art. 42 - Strutture pubblicitarie

1. E' vietato collocare, anche temporaneamente, strutture a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentito collocare le strutture di cui al comma precedente su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale ne potrebbe derivare qualsiasi conseguenza negativa alla vegetazione e/o alla gestione del verde pubblico.
3. I luoghi per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, vengono indicate dal competente Ufficio comunale.
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 43 - Lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del

servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Servizio di Polizia Municipale e, qualora l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente Ufficio Tecnico Comunale.



2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione dei lavori, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Il Sindaco può disporre prescrizioni in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Qualora si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 44 - Traslochi

1. Qualora, in occasione di un trasloco, si ha la necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, l'interessato deve presentare istanza, in duplice copia, al Servizio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osta, il Servizio di Polizia Municipale restituisce la copia munita di visto autorizzante e procede alla riscossione del tributo dovuto.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 45 - Comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima e, in presenza di motivate ragioni, l'Amministrazione può derogare a tale termine.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 46 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza

1. La raccolta di fondi, effettuata anche occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, è

- 
1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità.
 - c) A tutela dell'igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
 - d) L'attività non può essere iniziata prima delle ore 7 e conclusa dopo le ore 20;
 - e) Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati salva apposita autorizzazione comunale temporanea.
 - f) È vietato arrecare disturbo con grida e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci;
 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
 3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

TITOLO X – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 50 – Processioni - Manifestazioni religiose

- 1 Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente autorizzati e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune.
- 2 La violazione del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 51 - Cortei Funebri

- 1 Per i cortei funebri dovranno essere osservati i sensi di marcia e la segnaletica stradale vigente nel Comune.
- 2 Eventuali deroghe potranno essere concesse, su richiesta della ditta che effettua il trasporto funebre, dal Comando di Polizia Municipale.
- 3 La ditta che effettua il trasporto del feretro, deve usare la massima diligenza affinché lungo il tragitto non cadono o vengono buttati per terra fiori o simili.

- 4 Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

TITOLO XI - SANZIONI AMMINISTRATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Accertamento, contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta - termini.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, saranno punite con sanzioni amministrative, secondo la procedura prevista dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni previste per ogni singolo articolo e dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 16 (modificata al t.u. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali).
2. Per le violazioni alle disposizioni del Regolamento, ai sensi dell'art. 16 della legge sopra richiamata, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 53 - Provvedimenti accessori

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile del danno sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 54 - Disposizioni finali

1. Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali, e precisamente il regolamento di polizia urbana approvato con delibera di consiglio comunale reg. n. 3 del 18 aprile 1950, nonché le altre disposizioni emanate che siano in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza

TITOLO II - QUALITA' DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO

- Art. 6 - Comportamenti vietati
- Art. 7 - Pulizia dell'abitato
- Art. 8 - Rifiuti
- Art. 9 - Sgombero neve
- Art. 10 - Addobbi e luminari
- Art. 11 - Bivacco e accattonaggio

TITOLO III - TUTELA DELL'AMBIENTALE URBANO

- Art. 12 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici
- Art. 13 - Installazione di tende su facciate di edifici
- Art. 14 - Chiusura di strade pubbliche
- Art. 15 - Segnalazione e ripari di opere in costruzione
- Art. 16 - Accensione di stoppie, fieno, paglia

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 17 - Divieti
- Art. 18 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 19 - Abitazioni private
- Art. 20 - Lavoro notturno
- Art. 21 - Esercizio di mestieri, arti e industrie
- Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 23 - Strumenti musicali
- Art. 24 - Dispositivi acustici antifurto
- Art. 25 - Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti
- Art. 26 - Uso di cannoncini spaventapasseri
- Art. 27 - Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori

TITOLO VI - ANIMALI

- Art. 28 - Disposizioni riguardanti animali

- Art. 29 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 30 - Divieti specifici
- Art. 31 - Disturbo da parte di animali
- Art. 32 - Mantenimento dei cani

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 33 - Esposizione dei prezzi
- Art. 34 - Divieto di ingresso di animali
- Art. 35 - Servizi igienici
- Art. 36 - Insegne dei pubblici esercizi

TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Art. 37 - Disposizioni sull'occupazione di suolo pubblico
- Art. 38 - Manifestazioni
- Art. 39 - Spettacoli viaggianti
- Art. 40 - Mestieri artistici
- Art. 41 - Elementi di arredo
- Art. 42 - Strutture pubblicitarie
- Art. 43 - Lavori di pubblica utilità
- Art. 44 - Traslochi
- Art. 45 - Comizi e raccolta di firme
- Art. 46 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza
- Art. 47 - Gazebo ed ombrelloni
- Art. 48 - Esposizione di merci

TITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

- Art. 49 - Commercio in forma itinerante

TITOLO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 50 - Processioni - manifestazioni religiose
- Art. 51 - Corti funebri

TITOLO XI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 52 - Accertamento, contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta - termini
- Art. 53 - Provvedimenti accessori
- Art. 54 - Disposizioni finali